



COMUNE DI BUSCEMI

Provincia di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI

PASSI CARRABILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

Articolo 1	Contenuto del regolamento
Articolo 2	Definizione di passo carrabile
Articolo 3	Autorizzazione all'apertura del passo carrabile
Articolo 4	Spese e cauzioni
Articolo 5	Formalità del provvedimento di autorizzazione
Articolo 6	Riconoscimento del passo carrabile
Articolo 7	Tassa occupazione suolo pubblico
Articolo 8	Passo carrabile di accesso a più proprietà
Articolo 9	Passi carrabili esistenti
Articolo 10	Norme finali di rinvio
Articolo 11	Entrata in vigore

Articolo 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di passi carrabili, lungo le strade comunali, e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade regionali e provinciali, ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada - C.d.S.), con particolare riferimento agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), con particolare riferimento agli artt. 44,45 e 46, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Articolo 2

DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli.

I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:

- 1 - Passi carrabili con opere edilizie permanenti sulla pubblica via, quali tagli nei marciapiedi, scivoli, copertura di fossa, ponticelli, ecc. (passi carrabili non a raso);
- 2 - Passi carrabili individuati da aperture nella proprietà privata dai quali ci si immette direttamente sulla pubblica proprietà senza che rechino opere edili di cui al punto 1, (così detti passi carrabili a raso).

Articolo 3

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL PASSO CARRABILE

L'apertura di nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art. 26 del nuovo Codice della Strada, da rilasciare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa domanda, da parte del proprietario o comunque dall'avente titolo, secondo quanto disposto dall'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.

La domanda suddetta, deve essere corredata dal progetto, costituito dalla documentazione tecnica prevista dal regolamento Edilizio e firmato da un tecnico abilitato, dal quale si evidenzia la connessione tra la struttura sul suolo privato e accesso sul suolo pubblico.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ceda il titolo di possesso dell'area privata ad altro soggetto, ne dà comunicazione congiunta, con il nuovo titolare, al competente ufficio comunale per l'aggiornamento dei dati del passo carrabile e al fine della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 4

SPESE E CAUZIONE

Per ogni domanda di cui all'art.3 sono dovuti dal richiedente i diritti di segreteria per spese di istruttoria, nella misura stabilita dal Consiglio Comunale, e l'eventuale cauzione se dovuta.

Articolo 5

FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Competenti all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico Comunale, che vi provvede sentito il parere e previo nulla osta dell'ente proprietario della strada per quelle non comunali.

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve indicare:

- le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo previste dal nuovo Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.;
- l'eventuale durata dell'autorizzazione;
- gli estremi dell'avvenuto pagamento di cui al successivo art. 7.

Del rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio Comunale ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi, al fine della tassa di occupazione suolo pubblico e all'Ufficio Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 6

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta previsto dalla vigente normativa; tale cartello dovrà indicare il numero e la data di autorizzazione rilasciata.

Il segnale in questione è a carico del concessionario.

Articolo 7

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

I titolari di autorizzazione di passo carrabile hanno l'obbligo di provvedere alla presentazione di apposita denuncia per l'occupazione di suolo pubblico, redatta su moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Tributi, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione medesima.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio dell'autorizzazione e l'attestato di avvenuto pagamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quelli di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione, quali, a titolo esemplificativo, variazioni ne soggetto titolare dell'accesso, cessazione del dovere al pagamento della tassa per chiusura del passo carrabile, ecc.

La tassa è annuale, non suscettibile di frazionamenti, e la sua entità viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per la relativa tariffa comunale al mq., determinata con deliberazione del competente organo comunale e con le modalità ivi previsti.

La superficie del passo carrabile viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

I passi carrabili a raso, cioè senza opere edili sulla proprietà pubblica, non sono tenuti agli obblighi del pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se non richiesto l'apposito segnale di cui all'art.6.

Per quanto non specificato nel presente articolo, relativamente all'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico si fa riferimento a quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'

Nel caso che più proprietà immobiliari utilizzino un unico passo carrabile, la tassa e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo, riceve ciascuno di essi.

Articolo 9

PASSI CARRABILI ESISTENTI

I passi carrabili esistenti, autorizzati ai sensi dell'art.26 del Nuovo Codice della Strada, alla data di approvazione del presente regolamento, non a raso, di cui all'art. 2 comma 1 , dovranno essere regolarizzati ai fini del riconoscimento del passo e della tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi rispettivamente dell'art.46, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dell'art. 44, comma 4 e 8, del D.lgs. 507/1993.

I passi carrabili esistenti, autorizzati ai sensi dell'art. 26 del Nuovo Codice della Strada, alla data di approvazione del presente regolamento, a raso, di cui all'art.2, possono essere regolarizzati ai fini del riconoscimento del passo e della tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi rispettivamente dell'art.46, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dell'art.44, comma 4 e 8, del D.Lgs. 507/1993.

I passi carrabili esistenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, (Nuovo Codice della Strada - C.d.S.):

- Autorizzati, ai sensi di norme previgenti, dovranno essere regolarizzati ai sensi dell'art. 22 del suddetto D.Lgs. 285/92, nonché delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
- privi di autorizzazione, che risultino conformi alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S., dovranno essere regolarizzati ai sensi dell'art.26 del Codice della Strada, nonché dell'eventuale istituzione di passo carrabile ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. e dell'art.44 del D.Lgs. 507/93;
- privi di autorizzazione, che risultino non conformi alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S., dovranno essere adattati o modificati ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del nuovo C.d.S.

Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti possono essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenuto conto, dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale, con riferimento alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

Articolo 10

NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (nuovo C.d.S.), dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.), dal Regolamento Edilizio Comunale, nonché dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 11

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. -

